

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

246° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 8 GENNAIO 1996

INDICE

Commissioni permanenti

1° - Affari costituzionali *Pag.* 3

CONVOCAZIONI *Pag.* 64

AFFARI COSTITUZIONALI (1^o)

LUNEDÌ 8 GENNAIO 1996

198^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Liso, per l'interno Rossi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(2294) *Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea*

(378) **SALVATO ed altri** - *Disciplina del diritto di asilo*

(947) **DE CORATO ed altri** - *Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato*

(1040) **PETRUCCI ed altri** - *Disposizioni in materia di soggiorno di cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato*

(1119) **MANCONI ed altri** - *Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato*

(1780) **BEDONI ed altri** - *Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato*

(1785) **SILIQVINI ed altri** - *Nuove norme in tema di immigrazioni degli stranieri extracomunitari*

(1818) **BAIOLETTI** - *Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari*

(2030) **DE CORATO ed altri** - *Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 dicembre 1995.

Accantonati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 6, secondo le determinazioni assunte in tal senso dall'Ufficio di Presidenza, si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 7, comma 1.

Il senatore MARCHETTI dà ragione dei propri emendamenti che, subordinatamente a una proposta integralmente soppressiva, prevedono in particolare la limitazione delle misure di espulsione come misure di sicurezza ai soli casi di sentenza irrevocabile di condanna, nonché una serie di garanzie procedurali, soprattutto in materia di termini per i ricorsi, da lui ritenuti eccessivamente ridotti, sino a configurarsi come derisori per gli interessati.

La senatrice BEDONI illustra gli emendamenti presentati dai senatori della Lega Nord, rivolti in particolare a definire con maggiore precisione la condizione di straniero irregolare, nonché a rimuovere la sospensione automatica delle misure amministrative di espulsione, non prevista in favore di cittadini italiani in caso di ricorso giurisdizionale contro provvedimenti amministrativi.

Il senatore PAROLA, che sostituisce il senatore Casadei Monti, a nome dei proponenti gli emendamenti sottoscritti dai senatori Villone ed altri, dichiara che tali proposte di modifica si intendono illustrate.

Il senatore DIANA motiva i suoi emendamenti, diretti a disporre garanzie sufficienti per gli stranieri non comunitari, degne di un ordinamento civile, senza sacrificare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza interna.

Il senatore MANCONI, nel motivare i propri emendamenti, precisa che essi sono ispirati alla necessità di garantire a tutti, a prescindere dalla condizione di cittadinanza, i diritti attinenti al processo penale e alle misure repressive, che riguardano la sfera dei diritti inviolabili e incoercibili della persona, come si desume da alcune disposizioni costituzionali, ad esempio l'articolo 27, che non limitano le garanzie ivi previste ai soli cittadini. In particolare, l'emendamento 7.146 intende corrispondere alla giurisprudenza costituzionale, che ha sostenuto la legittimità dell'espulsione su richiesta solo quando costituisca una misura *pro reo*, senza qualificarsi come pena aggiuntiva, evidentemente non prevista per i cittadini italiani.

Ad avviso del senatore CONTESTABILE, l'attinenza delle questioni in esame ai diritti fondamentali della persona renderebbe illegittimo l'intero decreto, ma egli dubita che la Costituzione abbia accolto tale accezione estensiva, mentre ricorda che il principio di eguaglianza si riferisce ai soli cittadini, a differenza di quanto disposto nell'articolo 2 in tema di diritti inviolabili.

Il presidente CORASANITI ritiene che tale valutazione debba essere riferita in concreto alla disciplina in esame.

Il senatore CONTESTABILE osserva che in materia di imputabilità e garanzie processuali si debba ritenere preferibile una interpretazione

restrittiva della applicabilità dei principi di tutela previsti dalla Costituzione in tema di diritti fondamentali.

Il senatore MANCONI precisa di aver riferito il proprio argomento esclusivamente alla sfera processuale penale e alle relative garanzie e ricorda che anche le convenzioni internazionali estendono la tutela a tutti, a prescindere dalla condizione di cittadinanza. Si riferisce, inoltre, all'articolo 24, primo comma, della Costituzione, che non discrimina in base alla cittadinanza la disponibilità dei mezzi giurisdizionali di tutela. Si tratta, in sostanza, di assicurare parità ed eguaglianza tra tutte le persone nei confronti della potestà repressiva dello Stato.

Il presidente CORASANITI osserva che la misura delle espulsioni non è in senso tecnico una sanzione penale e dovrebbe accertarsi se comporti la privazione o la compressione di un diritto della persona.

La senatrice BEDONI ricorda che la Corte costituzionale ha più volte affermato che le facoltà di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte degli stranieri non comunitari, non costituiscono un diritto ma sono sottoposte ad autorizzazioni a tutela di interessi pubblici, in particolare per motivi di sicurezza. D'altra parte, i minori vincoli all'immigrazione aggravano l'impatto sociale e l'incertezza per le conseguenze complessive del fenomeno, postulando interventi adeguati in adempimento di fondamentali doveri di solidarietà.

La senatrice SCOPELLITI, dopo aver precisato che gli emendamenti da lei sottoscritti sono stati presentati a titolo personale e non impegnano il Gruppo di Forza Italia, ne dà per illustrato il contenuto, motivando la necessità di assicurare maggiori garanzie nella applicazione di alcune misure repressive.

Il senatore CAPUTO illustra l'emendamento 7.63, paventando il rischio che l'espulsione conseguente a reati gravi possa incentivare il reclutamento di stranieri da parte della criminalità organizzata, confidando sulla non applicazione della sanzione penale.

Il relatore GUERZONI si sofferma in particolare sugli emendamenti che riguardano il rapporto tra le misure di espulsione e le sentenze penali di condanna. Al riguardo si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 7.67 e 7.68. Riservandosi una valutazione sugli emendamenti 7.176 e su quelli di identico contenuto, si dichiara contrario a tutte le altre proposte di modifica concernenti il comma 1 dell'articolo 7.

Il sottosegretario ROSSI si dichiara contrario all'emendamento 7.126 e alla prima parte dell'emendamento 7.47, che contraddice una sentenza della Corte costituzionale, mentre sulla seconda parte dell'emendamento si rimette alla Commissione. Dichiaratosi contrario agli emendamenti 7.305, 7.67, 7.18, che potrebbe risultare incostituzionale, si rimette alla Commissione quanto all'emendamento 7.556, mentre esprime il suo avviso contrario all'emendamento 7.48 nonché agli emendamenti 7.49, 7.146 e 7.176, di contenuto identico. Quanto all'emendamento 7.555, si rimette alla Commissione.

Sull'emendamento 7.63, prende quindi la parola il senatore MAGLIOZZI, che conferma la necessità di prevenire espulsioni rivolte ad eludere l'esecuzione di sentenze di condanna in caso di reati gravi. Concorde il senatore CONTESTABILE. Il senatore MANCONI osserva che il ricorso indiscriminato ed eccessivo alla misura dell'espulsione prospetta casi di particolare tenore afflittivo e, quasi per paradosso, casi di possibile elusione della sanzione penale. Ciò è dovuto alla natura incerta dell'espulsione, che non assicura congrui risultati di giustizia. Ad avviso del senatore SENESE, la discussione in corso è fondata su un equivoco, poichè le misure di sicurezza sono normalmente applicate solo dopo l'esecuzione della condanna penale. D'altra parte, il riferimento allo straniero condannato dovrebbe essere inteso in ogni caso, in conformità all'ordinamento processuale, quale presupposto di condanna irrevocabile, secondo l'indicazione dell'emendamento 7.48, che peraltro potrebbe ritenersi superfluo. Motiva quindi l'emendamento 7.67, a proposito del quale trova incomprensibile il parere contrario formulato dal rappresentante del Governo.

Il senatore MARCHETTI domanda al Governo se il riferimento al condannato presupponga una sentenza irrevocabile e se in concreto le disposizioni sulla misura di sicurezza dell'espulsione siano state applicate in seguito a condanne non definitive.

Il senatore BOSO osserva che tra una condanna non definitiva e la sentenza irrevocabile, gli stranieri potrebbero sottrarsi alla misura dell'espulsione, rendendosi sostanzialmente latitanti e avvalendosi del sistema di autocertificazione della residenza.

Il sottosegretario ROSSI precisa che la misura di sicurezza dell'espulsione potrebbe essere applicata solo a seguito di sentenza di condanna definitiva. Quanto alla questione sollevata dal senatore Boso, ritiene che essa investa la struttura medesima del provvedimento, rimesso alla valutazione del Parlamento.

Il senatore BOSO giudica evasiva tale risposta e ritiene che il decreto assicura protezione agli stranieri che intendono delinquere.

Il sottosegretario ROSSI prosegue nella valutazione delle proposte di modifica concernenti il comma 1 dell'articolo 7, dichiarandosi contrario agli emendamenti 7.63, 7.1, 7.50, 7.175, 7.147 e 7.51. Quanto all'emendamento 7.2, esso potrebbe essere accolto, ove modificato nel senso di omettere il riferimento all'articolo 235 del codice penale.

Il relatore GUERZONI si dichiara favorevole a tale soluzione, accolta anche dalla senatrice BEDONI, che riformula di conseguenza l'emendamento (7.2 nuovo testo).

Prosegue il sottosegretario ROSSI, dichiarandosi contrario agli emendamenti 7.52 e 7.174. Quanto all'emendamento 7.68, egli si rimette alla Commissione.

Si procede alla votazione degli emendamenti relativi al comma 1 dell'articolo 7, dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento

7.26, soppressivo dell'intero articolo, con una dichiarazione di voto favorevole del senatore MARCHETTI.

Il senatore CAPUTO chiede la votazione per parti separate dell'emendamento 7.47: con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento.

Viene quindi respinto anche l'emendamento 7.305, mentre sull'emendamento 7.67 il sottosegretario ROSSI si rimette alla Commissione, modificando il precedente orientamento contrario. Il relatore GUERZONI invita la Commissione ad accogliere l'emendamento, coerente con la finalità di altre proposte di modifica. La Commissione approva l'emendamento.

L'emendamento 7.18 è dichiarato precluso, mentre l'emendamento 7.556, fatto proprio del senatore MANCONI in assenza del proponente, posto in votazione, non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 7.48, il senatore SENESE si dichiara favorevole ad approvarlo, al fine di dissipare ogni incertezza sulla natura definitiva della sentenza di condanna, quale presupposto per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione.

Ad avviso del senatore MANCONI, il sottosegretario ROSSI non ha motivato adeguatamente il suo parere contrario all'emendamento in esame.

L'emendamento viene quindi approvato.

Il presidente CORASANITI prospetta l'opportunità di coordinare di conseguenza le altre parti del testo nelle quali vi siano riferimenti a sentenze di condanna.

Gli emendamenti 7.49, 7.146 e 7.176, di contenuto identico, sono posti congiuntamente in votazione, e non risultano accolti.

L'emendamento 7.555 è dichiarato in parte precluso e in parte assorbito. Gli emendamenti 7.63 e 7.1 sono respinti con separate votazioni. Gli emendamenti 7.50, 7.175 e 7.147, sono dichiarati assorbiti.

Respinto l'emendamento 7.51, si passa alla votazione dell'emendamento 7.2 (nuovo testo), che viene accolto dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori MARCHETTI e MANCONI.

Respinto l'emendamento 7.52, si passa alla votazione dell'emendamento 7.68, sul quale il senatore SENESE motiva il suo voto favorevole, mentre il senatore BOSO esprime il proprio dissenso ritenendo che la seconda parte dell'emendamento agevoli l'elusione della misura dell'espulsione da parte di stranieri riconosciuti colpevoli di gravi delitti. Il senatore MAGLIOZZI, quindi, paventa il rischio di espulsioni richieste per sottrarsi all'esecuzione di sentenze di condanna comminate anche per gravi delitti.

Al fine di corrispondere a tale preoccupazione, il senatore SENESE riformula l'emendamento, precisando che l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione può essere disposta solo quando la pena non debba essere scontata (emendamento 7.68 - nuovo testo).

Il senatore BRIGANDÌ conferma l'opposizione del Gruppo della Lega Nord alla seconda parte dell'emendamento.

Il senatore MARCHETTI censura la previsione della misura di espulsione per il caso di condanne non definitive e, in replica ad una obiezione del senatore Senese, osserva che l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, già prevista dall'ordinamento non potrebbe riguardare la misura dell'espulsione, riferibile solo agli stranieri. Annuncia pertanto il suo voto contrario sull'intero emendamento.

Si procede alla votazione per parti separate dell'emendamento, richiesta dal senatore Brigandì.

Il senatore MAGLIOZZI prospetta l'opportunità di precisare che nel caso in discussione si tratta di condanna non definitiva.

Ad avviso del senatore SENESE tale circostanza è da ritenere implicita, ma si dichiara disponibile a fugare ogni perplessità, integrando l'emendamento nel senso indicato dal senatore Magliozzi (emendamento 7.68 - nuova formulazione).

La Commissione, con separate votazioni, approva l'emendamento 7.68 (nuova formulazione).

L'emendamento 7.174 è dichiarato precluso.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al comma 2 dell'articolo 7, rivolto ad introdurre un nuovo articolo 7-bis (*Espulsione come misura di prevenzione*) alla legge n. 39 del 1990.

Il senatore CONTESTABILE, riguardo all'emendamento 7.55, ne propone il ritiro. Aderisce il senatore MAGLIOZZI, per quanto la norma avesse lo scopo di accelerare la procedura.

Il senatore BRIGANDÌ illustra gli emendamenti 7.46 e 7.3, i quali sono rivolti ad accelerare i termini della procedura.

Illustra l'emendamento 7.70 il senatore SENESE, sostenendo che esso individua precisamente il pubblico ministero competente; a suo avviso l'emendamento 7.71 stabilisce inoltre un termine più ampio per un più adeguato esame della decisione.

Sull'emendamento 7.72 interviene il senatore CONTESTABILE, in quanto i tribunali della libertà risultano già essere oberati da una notevole mole di lavoro. Non condivide questa valutazione il senatore MANCONI, il quale fa proprio l'emendamento 7.557 del senatore Diana.

Il senatore **BRIGANDI** illustra quindi l'emendamento 7.20, diretto a stabilire un automatismo tra la sussistenza di certi presupposti e l'applicazione della misura di prevenzione dell'espulsione. Ancora il senatore **Brigandi** dà conto dell'emendamento 7.4, rivolto ad accelerare i termini.

Rimettendosi il **RELATORE** alla decisione della Commissione e condividendo il Governo tale parere, l'emendamento 7.152 è respinto. Sono altresì respinti gli emendamenti 7.53, 7.54 e 7.173, sui quali avevano espresso parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo. Risulta ritirato l'emendamento 7.55.

Sono quindi respinti gli emendamenti 7.46 e 7.69, sui quali in precedenza si erano pronunciati in senso contrario il **RELATORE** e il sottosegretario **ROSSI**.

A richiesta del senatore **MARCHETTI** è quindi posto in votazione, e respinto l'emendamento 7.72, previo conforme parere del relatore e del rappresentante del Governo.

Con il parere favorevole del **RELATORE**, mentre il Sottosegretario si era rimesso al giudizio della Commissione, sono quindi accolti gli emendamenti 7.70 e 7.71. È respinto l'emendamento 7.3, sul quale si erano espressi in senso negativo il relatore e il sottosegretario **Rossi**.

Il senatore **SENESE** ritira l'emendamento 7.73. È quindi accolto l'emendamento 7.149, con il parere favorevole del relatore, mentre il rappresentante del Governo si era rimesso alla decisione della Commissione.

Riguardo all'emendamento 7.557, la prima parte di esso risulta assorbita dalle precedenti votazioni, mentre sulla seconda il senatore **DIANA** insiste per una pronuncia della Commissione. Il senatore **CONTESTABILE** rileva tuttavia la difficoltà di individuare il luogo di abituale dimora di questi soggetti. Annuncia quindi il suo voto contrario. Il senatore **SENESE** suggerisce una riformulazione dell'emendamento stesso, il quale, anziché sostitutivo, dovrebbe recare una formula alternativa: «o, in mancanza, del luogo di dimora abituale della persona» (emendamento 7.557 nuovo testo). Aderisce il senatore **DIANA**. L'emendamento quindi, posto in votazione, è accolto, previa dichiarazione di voto favorevole dello stesso senatore **CONTESTABILE**.

Rimane assorbito l'emendamento 7.148. È invece respinto l'emendamento 7.20, sul quale il **RELATORE** si era espresso in senso contrario ed il sottosegretario **ROSSI** si era rimesso alla decisione della Commissione.

È ritirato dai presentatori l'emendamento 7.56. Con il parere contrario del **RELATORE** e del rappresentante del Governo, viene accolto l'emendamento 7.500.

È accolto l'emendamento 7.74, con il parere favorevole del **RELATORE**, mentre il sottosegretario **ROSSI** si era rimesso alla Commis-

sione. Viene respinto l'emendamento 7.4, previo conforme parere del relatore GUERZONI e del sottosegretario ROSSI.

Sull'emendamento 7.75, rivolge una domanda di chiarimento il senatore MARCHETTI, alla quale risponde il senatore SENESE. Con il parere favorevole del RELATORE l'emendamento è quindi accolto.

È ritirato l'emendamento 7.77. È poi accolto l'emendamento 7.76, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo. Rimane pertanto assorbito l'emendamento 7.172.

Sull'emendamento 7.5 interviene con una dichiarazione di voto contrario il senatore SENESE, raccomandandone il ritiro dal momento che la questione è regolata dal comma 5 del successivo articolo 7-*quinquies*. Chiede quindi l'accantonamento dell'esame la senatrice BEDONI e la votazione ne è pertanto rinviata.

Il Presidente CORASANITI sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, è sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 19,10.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al comma 3 dell'articolo 7, per la parte rivolta ad introdurre un nuovo articolo 7-*ter* (*Espulsione a richiesta di parte*) alla legge n. 39 del 1990.

Il senatore CONTESTABILE, riguardo all'emendamento 7.57, ne chiede l'accantonamento dell'esame, avendo intenzione di compiere un approfondimento del suo contenuto e della sua formulazione.

Aderisce il presidente CORASANITI, disponendo di conseguenza l'accantonamento dell'esame di tutti gli emendamenti riferiti al predetto articolo 7-*ter*.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7-*quater* (*Espulsione per motivi di sicurezza*).

Ancora il senatore CONTESTABILE illustra l'emendamento 7.58, diretto a semplificare la procedura.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 7.87, mentre la senatrice BEDONI chiarisce che l'emendamento 7.6 a sua firma è rivolto a introdurre una procedura più articolata. Al riguardo il senatore SENESE rileva però l'opportunità di esaminare tale iniziativa in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7-*ter*, precedentemente accantonati. Aderisce la senatrice BEDONI e l'esame viene pertanto rinviato.

Riguardo all'emendamento 7.561, il senatore SENESE invita il presentatore a ritirarlo, giudicandolo ultroneo rispetto alla normativa vigente. Il senatore VILLONE nota però che l'emendamento stesso abbrevia il termine ordinario per il ricorso. Aderiscono comunque alla richiesta del senatore Senese il senatore DIANA e, riguardo all'analogo emendamento 7.88, il senatore MANCONI.

Il relatore GUERZONI suggerisce a sua volta ai presentatori una riformulazione, rivolta a prolungare il termine di ricorso a venti giorni. Il ritiro degli emendamenti viene comunque confermato dai loro presentatori.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 7.86 non è accolto, mentre il RELATORE si era rimesso alla Commissione ed il rappresentante del Governo aveva espresso parere contrario.

Sugli emendamenti 7.58 e 7.87 interviene in senso contrario il senatore SENESE, perchè il provvedimento in questione è di uso eccezionale, legato a presupposti di ordine politico e non amministrativo. Con analoghe motivazioni, preannuncia il proprio voto favorevole il senatore CAPUTO. Il senatore VILLONE condiziona il proprio voto favorevole all'emendamento 7.58 ad una sua riformulazione, non accolta però dai presentatori. Posto in votazione, l'emendamento stesso viene quindi respinto.

Sono del pari respinti gli emendamenti 7.87 e 7.89 sui quali il parere del Governo era contrario. Rimangono pertanto assorbiti, rispettivamente, gli emendamenti 7.202 e 7.203.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti concernenti la parte del comma 3 dell'articolo 7 volta ad introdurre un articolo *7-quinquies* (*Provvedimento amministrativo di espulsione*) nella citata legge n. 39.

Il senatore BRIGANDÌ illustra gli emendamenti da lui sottoscritti, facendo propri quelli del senatore BOSO, che dà per illustrati. La senatrice BEDONI illustra i propri emendamenti, mentre il senatore SPERONI ritira l'emendamento 7.14 e motiva l'emendamento 7.13. Il senatore CAPUTO illustra l'emendamento 7.550 e il senatore DIANA ritira la prima parte dell'emendamento 7.562, precisando lo scopo della seconda parte.

Il senatore SENESE interviene sull'emendamento 7.98 e sulle altre proposte di modifica dirette a ridurre o ampliare i termini per il ricorso: invita a considerare la questione in ragione della funzionalità delle diverse soluzioni, senza alcun pregiudizio. Ritiene, in proposito che si debba evitare tanto la compressione eccessiva dei termini per i ricorrenti, quanto una loro eccessiva dilatazione. Il senatore CAPUTO osserva che i termini individuati dal Governo nel decreto dovrebbero essere considerati realistici e accolti dalla Commissione. Il senatore BRIGANDÌ ritiene preferibile fissare termini certi e più brevi, mentre il senatore SPERONI, nell'illustrare l'emendamento 7.15, considera vana ogni discussione sui termini, laddove occorre assicurare l'immediata esecuzione dei provvedimenti di espulsione: la sua parte politica ha chiesto al Governo il decreto in esame per assicurare l'effettiva espulsione degli irregolari, che agevolmente si sottraggono alle misure di allontanamento modificando più volte le proprie dichiarazioni di identità personale. È necessario, a suo avviso, disporre immediatamente l'ac-

compagnamento coattivo al paese di provenienza o, quanto meno, alla frontiera di provenienza.

Il relatore GUERZONI condivide le valutazioni del senatore Senese quanto alla disciplina dei termini ma sugli emendamenti in esame si rimette alla Commissione, considerato che non si può desumere dalla discussione un orientamento univoco.

Il sottosegretario ROSSI ritiene funzionale l'impianto del decreto, anche nella disciplina dei termini e si rimette alla Commissione sugli emendamenti in esame.

Il senatore VILLONE annuncia il voto contrario del Gruppo Progressisti-Federativo agli emendamenti che prevedono termini più brevi, tali da vanificare il diritto di ricorso. Ritiene inoltre che debba essere assicurato il diritto alle misure cautelari, mentre non considera dimostrata la maggiore eseguibilità di espulsioni immediate.

Il senatore SPERONI osserva che i termini più brevi sono proposti anche nell'interesse del ricorrente, che potrebbe conoscere in tempi rapidi la propria sorte processuale, ferma restando l'eseguibilità immediata delle espulsioni. È opportuno, a suo avviso, prevenire l'insorgere di nuove forme di clandestinità, derivanti dalla sottrazione a misure di espulsione non eseguite, che riprodurrebbe l'inefficacia della disciplina vigente.

Il senatore SERRI ritiene che, per la valutazione in corso, sarebbe stato preferibile aver risolto preventivamente le questioni concernenti la regolamentazione degli ingressi, da perseguire attraverso accordi bilaterali con i paesi di provenienza degli immigrati. Osserva, quindi, che l'esperienza di alcuni paesi stranieri dimostra l'inefficacia del meccanismo delle espulsioni.

Il senatore MARCHETTI annuncia il suo voto favorevole a tutti gli emendamenti che prevedono termini più ampi per i ricorrenti.

Il relatore GUERZONI ricorda che anche i termini più ampi, proposti in alcuni emendamenti, sono ridotti rispetto a quelli ordinari: nel ritenere opportuno assicurare le garanzie minime per la tutela giurisdizionale, anche per la compatibilità costituzionale della normativa, sottolinea la difficoltà di realizzare espulsioni su larga scala, come si desume anche dalle più recenti dichiarazioni del Capo della polizia. Prospetta quindi la possibilità di esaminare in sede informale la questione dei termini per i ricorsi.

Il senatore TABLADINI si dichiara in linea di principio favorevole alla prospettazione del senatore Serri, ma considera non di meno opportuno elaborare una normativa che assicuri l'efficacia del meccanismo delle espulsioni.

Quanto alla prosecuzione in sede informale dei lavori, nonchè alla questione dei termini per i ricorsi, prospettate dal RELATORE, interven-

gono il PRESIDENTE e il senatore VILLONE, che dichiarano la loro perplessità. Il senatore CAPUTO, viceversa, propone di ritirare tutti gli emendamenti attinenti la questione dei termini. Il senatore BRIGANDÌ è propenso a tale soluzione, ma sottolinea la priorità di una disciplina dell'identificazione personale degli stranieri immigrati, da realizzare all'ingresso, con un'adeguata repressione degli accessi clandestini. Il senatore MARCHETTI si dichiara indisponibile a ritirare i propri emendamenti. Ad avviso del senatore SENESE, non è accettabile la sostanziale soppressione della tutela cautelare, elemento indifettibile della tutela giurisdizionale, mentre sui termini processuali va precisato che le proposte di modifica non riguardano il termine per la decisione del giudice, al fine di assicurare pronunce tempestive. Il senatore CONTESTABILE paventa che il termine di dieci giorni assegnato al giudice venga a qualificarsi come termine ordinatorio.

Si passa al voto.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 7.153, 7.90, 7.19, 7.21, 7.22, 7.35, 7.38, 7.36, 7.23, 7.37, 7.92 e 7.205, 7.93, 7.94, 7.207, 7.95 e 7.208, 7.551. L'emendamento 7.14 risulta ritirato in precedenza. L'emendamento 7.550 è parimenti respinto, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BRIGANDÌ. Sono respinti, con separate votazioni, anche gli emendamenti 7.13, 7.7, 7.143, 7.96 e 7.209, 7.8, 7.97. Quanto alla parte residua dell'emendamento 7.562 (essendone già stata ritirata la prima parte), si svolge una discussione nella quale intervengono il sottosegretario ROSSI e i senatori VILLONE e DIANA, che infine si risolve a ritirarla. L'emendamento 7.210 è fatto proprio dai senatori MAGLIOZZI e CONTESTABILE in assenza della proponente, e viene respinto dalla Commissione, che successivamente accoglie l'emendamento 7.98. Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.15, 7.552, 7.99, 7.100. Accolto l'emendamento 7.101, viene respinto l'emendamento 7.102, mentre sono approvati gli emendamenti 7.16 e 7.553, di contenuto identico. L'emendamento 7.104 è dichiarato precluso e il 7.105 viene accolto, dopo un invito in tal senso del senatore MARCHETTI. L'emendamento 7.59 è dichiarato precluso.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7-*sexies* (*Norme generali sulle espulsioni*).

Riguardo all'emendamento 7.563 del senatore Diana, il senatore CONTESTABILE osserva che diventa difficile, in certe realtà, determinare quando ricorra una misura di ricongiungimento, certe culture assumendo una concezione di famiglia diversa da quella accolta dal nostro ordinamento. Il presidente CORASANITI rileva a sua volta che per certe religioni la poligamia è la norma. Ritira quindi gli emendamenti 7.563 e 7.564 il senatore DIANA, non intendendo egli sovvertire i principi vigenti in materia. Viene del pari ritirato l'emendamento 7.145 dal senatore SERRI.

Riguardo all'emendamento 7.180 il senatore SENESE avanza una richiesta di chiarimento, in quanto la preoccupazione manifestata dai presentatori viene risolta dai principi generali ai quali si conforma il de-

creto-legge o comunque da questo non modificati. Insiste invece il senatore SERRI, perchè la sua iniziativa rende più articolata la disciplina vigente. A questo proposito il presidente CORASANITI segnala che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha fatto pervenire una comunicazione sull'argomento con l'invito ad introdurre alcune modificazioni.

Il senatore CONTESTABILE, intervenendo sull'emendamento stesso, sostiene che in base ad esso diventerà impossibile provvedere all'espulsione di qualsiasi cittadino straniero o apolide, dal momento che ovunque nel Terzo Mondo ricorrono le condizioni negative, menzionate nella disposizione stessa. Il senatore SERRI si dichiara quindi disponibile a concludere il terzo periodo dell'emendamento con le parole «violenza generalizzata», sopprimendo le restanti. Il presidente CORASANITI suggerisce a sua volta di modificare la disposizione fino a comprendervi soltanto i rifugiati.

Propone un breve rinvio di approfondimento il senatore DIANA, presentatore di un emendamento del tutto analogo (7.565). Appoggiano questa richiesta i senatori CAPUTO e VILLONE, proponendo di riprendere l'esame della questione nella seduta antimeridiana prevista per il giorno successivo.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2294**Art. 7.**

Sopprimere l'articolo.

7.126

MARCHETTI, SALVATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo straniero condannato, o nei confronti del quale è applicata la pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 dello stesso codice, o che sia stato condannato per il reato di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, deve essere espulso dal territorio dello Stato, sempre che risulti socialmente pericoloso».

E conseguentemente al comma 3, sostituire il capoverso 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione) con il seguente:

«1. Lo straniero che si trova nel territorio dello Stato in condizione irregolare è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Si considera essere in condizione irregolare lo straniero che sia privo dei documenti di identificazione, che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso; che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento; o che soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno, ove prescritta».

7.47

BEDONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo straniero condannato, o nei confronti del quale è applicata la pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 dello stesso codice, o che sia stato condannato per il reato di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, deve essere espulso dal territorio dello Stato».

E conseguentemente sostituire l'articolo 7-quinquies del comma 3 con il seguente:

«7-quinquies. - (Irregolare condizione nel territorio dello Stato). - 1. Lo straniero che si trova nel territorio dello Stato in condizione irregolare è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Si considera essere in condizione irregolare lo straniero che sia privo dei documenti di identificazione, che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso; che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento; o che soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno, ove prescritta.

7.305

BEDONI

Al comma 1, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 1, con il seguente:

«Il giudice, nel pronunciare nei confronti dello straniero sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 stesso codice nonchè per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni, può applicare la misura di sicurezza dell'espulsione, sempre che il condannato risulti socialmente pericoloso».

7.67

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo straniero condannato, o nei confronti del quale è applicata la pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 dello stesso codice, o che sia stato condannato per il reato di cui all'articolo 7-*quiquies*, comma 1, deve essere espulso dal territorio dello Stato, sempre che risulti socialmente pericoloso».

7.18

Boso

Al comma 2, capoverso «Art. 7», sostituire le parole: «, ove consentito, adotta i provvedimenti relativi al soggiorno», con le seguenti: «rilascia all'interessato che risulti privo di permesso di soggiorno in corso di validità un permesso di soggiorno per gli stessi motivi e con la medesima durata residua del permesso di cui il cittadino straniero era titolare al momento del suo ingresso in un istituto penitenziario, ovvero, in mancanza, altro permesso di soggiorno per il quale sussistano i requisiti, ovvero un permesso di soggiorno per motivi umanitari».

7.556

DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 7», sostituire la parola: «condannato» con le seguenti: «nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna».

7.48

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 7», sopprimere le parole: «o nei confronti del quale è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale».

7.49

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 7», sopprimere il periodo: «o nei confronti del quale è applicata la pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale».

7.146

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI, DE
NOTARIS

Al comma 1, capoverso «Art. 7», sopprimere il periodo: «, o nei confronti del quale è applicata la pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale».

7.176

SCOPELLITI

Al comma 1, capoverso «Art. 7», sopprimere le parole: «, o nei confronti del quale è applicata la pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale».

E conseguentemente sostituire le parole: «dagli articoli 380 e 381» con le seguenti: «dall'articolo 380».

7.555

DIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 7», sostituire le parole da: «articoli 380 e 381» fino a: «socialmente pericoloso» con le seguenti: «articoli 380 lettere e) e f); e articolo 381 dello stesso codice di procedura penale e comunque quando venga inflitta in concreto una pena non superiore a due anni, è espulso dal territorio dello Stato».

7.63

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-
RINELLI, LISI, PACE

Al comma 1, capoverso «Art. 7 (Espulsione come misura di sicurezza)», nel comma 1, sostituire le parole da: «può essere espulso», fino alla fine, con le seguenti: «dall'articolo 519 del codice penale, per il reato di associazione finalizzata all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari, per i reati previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, può essere espulso dal territorio dello Stato».

7.1

BEDONI

Al comma 1, capoverso «Art. 7» nel comma 1, sopprimere le parole: «e 381».

7.50

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 7» sopprimere le parole: «e 381».

7.175

SCOPELLITI

Al comma 1, capoverso «Art. 7» sostituire le parole: «per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381» con le seguenti: «dall'articolo 380».

7.147

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI, DE
NOTARIS

Al comma 1, capoverso «Art. 7» dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'espulsione non può comunque essere decisa in caso di condanna a pena detentiva non superiore a tre anni, o se ricorrano le circostanze previste dall'articolo 62, n. 4 del codice penale».

7.51

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 7» dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 200 del codice penale è sostituito dal seguente:

«4. L'applicazione allo straniero di misure di sicurezza diverse da quella prevista all'articolo 235 del codice penale non ne impedisce l'espulsione dal territorio dello Stato a norma delle leggi di pubblica sicurezza».

7.2

BEDONI

Al comma 1, capoverso «Art. 7» dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 200 del codice penale è sostituito dal seguente:

«4. L'applicazione allo straniero di misure di sicurezza non ne impedisce l'espulsione dal territorio dello Stato a norma delle leggi di pubblica sicurezza».

7.2 (Nuovo testo)

BEDONI

Al comma 1, capoverso «Art. 7» dopo il comma 2, inserire in fine il seguente comma:

«2-bis. Lo straniero arrestato in flagranza o sottoposto a custodia cautelare per uno o più delitti conumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, del codice di procedura penale, può richiedere l'espulsione come misura alternativa alla pena».

7.52

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 7» inserire in fine il seguente comma:

«3. Nel caso di condanna a pena superiore a tre anni di reclusione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza dell'espulsione. L'espulsione è eseguita non appena decorso il termine per proporre impugnazione, salvo che avverso la sentenza sia presentato ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura penale. In tal caso il ricorso può essere proposto per tutti i motivi indicati dall'articolo 606, primo comma stesso codice e l'esecuzione della misura resta sospesa sino alla decisione su di esso».

7.68

VILLONE, CASADEI MONTI, SENESE, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 1, capoverso «Art. 7» inserire in fine il seguente comma:

«3. Nel caso di condanna a pena superiore a tre anni di reclusione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza dell'espulsione. L'espulsione, salvo che la pena inflitta debba essere scontata, è eseguita non appena decorso il termine per proporre impugnazione, salvo che avverso la sentenza sia presentato ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura penale. In tal caso il ricorso può essere proposto per tutti i motivi indicati dall'articolo 606, primo comma stesso codice e l'esecuzione della misura resta sospesa sino alla decisione su di esso».

7.68 (Nuovo testo)

SENESE, VILLONE, PAROLA, DE MARTINO Guido

Al comma 1, capoverso «Art. 7» inserire in fine il seguente comma:

«3. Nel caso di condanna non definitiva a pena superiore a tre anni di reclusione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza dell'espulsione. L'espulsione, salvo che la pena inflitta debba essere scontata, è eseguita non appena decorso il termine per proporre impugnazione, salvo che avverso la sentenza sia presentato ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura penale. In tal caso il ricorso può essere proposto per tutti i motivi indicati dall'articolo 606, primo comma stesso codice e l'esecuzione della misura resta sospesa sino alla decisione su di esso».

7.68 (Nuova formulazione) SENESE, VILLONE, PAROLA, DE MARTINO
Guido

Al comma 1, capoverso «Art. 7» alla fine del comma 2, inserire il seguente periodo: «L'espulsione non può comunque essere decisa in caso di condanna a pena detentiva non superiore a tre anni, o se ricorrano le circostanze previste dell'articolo 62 n. 4 del codice penale».

7.174 SCOPELLITI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al comma 1 capoverso «Art. 7-quinquies» nel comma 3, inserire il seguente periodo: «Può essere altresì espulso lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ove sussistano condizioni di pericolosità grave ed attuale».

7.152 GUBBINI, MANIERI, SELLITTI, BALDELLI,
BARRA, FARDIN, MARINI, MODOLO, VOZZI

Sopprimere il comma 2.

7.53 SALVATO, MARCHETTI

Sopprimere il comma 2.

7.54 DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MARINELLI, LISI, PACE

Al comma 2, sopprimere il capoverso «Art. 7-bis».

7.173 SCOPELLITI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 7-bis. - (Espulsione come misura di prevenzione). - 1. Per i motivi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, l'autorità di pubblica sicurezza può proporre al pretore del luogo in cui si trova lo straniero, l'applicazione della misura di prevenzione dell'espulsione.

2. Il Pretore provvede in Camera di Consiglio, con decreto motivato, entro 7 giorni dalla proposta, osservate in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 666 e 667 del codice di procedura penale. Il termine per la notificazione o per la comunicazione dell'avviso dell'udienza è ridotto a tre giorni.

3. L'espulsione è disposta dal Pretore quando sussistono concreti elementi per ritenere che lo straniero sia persona pericolosa per la sicurezza pubblica"».

7.55

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MARINELLI, LISI, PACE

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)» sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli stranieri appartenenti ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero che si trovino nel territorio dello Stato in condizione irregolare ai sensi dell'articolo 7-quinquies, sono segnalati dall'autorità di pubblica sicurezza al pubblico ministero, il quale, nelle quarantotto ore successive, deve proporre al pretore del luogo in cui la persona si trova, l'applicazione della misura di prevenzione dell'espulsione».

E conseguentemente al comma 3, sostituire il capoverso 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione) con il seguente:

«1. Lo straniero che si trova nel territorio in condizione irregolare deve essere espulso.

2. Si considera essere in condizione irregolare lo straniero che sia privo dei documenti di identificazione, che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso; che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento; o che soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno, ove prescritta».

7.46

BEDONI, BOSO

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)» al comma 1, dopo le parole: «legge 3 agosto 1988, n. 327» inserire le seguenti: «esperita la procedura di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 5, legge 3 agosto 1988, n. 327».

7.69

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)» al comma 1, sostituire le parole: «al pubblico ministero» con le seguenti: «al procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale nella cui circoscrizione la persona si trova».

7.70

VILLONE, CASADEI MONTI, SENESE, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)» al comma 1, sostituire le parole: «nelle quarantotto ore successive» con le seguenti: «nei cinque giorni successivi a pena di decadenza».

7.71

VILLONE, CASADEI MONTI, SENESE, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)», nel comma 1, sostituire la parola: «quarantotto» con la seguente: «ventiquattro»

7.3

BEDONI

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)», nel comma 1, sostituire la parola: «pretore» con le seguenti: «Tribunali avente sede nel capoluogo della provincia».

Conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole: «dal pretore».

7.72

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)», nel comma 1, sopprimere le parole: «del luogo in cui la persona si trova».

7.73

VILLONE, CASADEI MONTI, SENESE, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)», nel comma 1, dopo le parole: «nelle quarantotto ore successive» inserire le seguenti: «a pena di decadenza».

7.149

MANCONI, GALLO, SERRI, PIERONI, DE NOTARIS, ROSSI

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)», nel comma 1, sostituire le parole: «nelle quarantotto ore successive, può proporre,» con le seguenti: «può proporre, entro il termine di quarantotto ore».

Conseguentemente sostituire le parole: «del luogo in cui la persona si trova», con le seguenti: «del luogo di dimora abituale della persona».

7.557

DIANA

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)», nel comma 1, dopo le parole: «del luogo in cui la persona si trova» inserire le altre: «o, in mancanza, del luogo di dimora abituale della persona».

7.557 (Nuovo testo)

DIANA

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)», nel comma 1, sostituire le parole: «del luogo in cui la persona si trova» con le seguenti: «del luogo in cui la persona ha dimora abituale».

7.148

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)» sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli stranieri appartenenti ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero che si trovino nel territorio dello Stato in condizione irregolare ai sensi dell'articolo 7-quinquies, sono segnalati dall'autorità di pubblica sicurezza al pubblico ministero, il quale, nelle quarantotto ore successive, deve proporre al pretore del luogo in cui la persona si trova, l'applicazione della misura di prevenzione dell'espulsione».

7.20

Boso

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)», sopprimere il comma 2.

7.56

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MARINELLI, LISI, PACE

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'applicazione della misura di prevenzione dell'espulsione si applica la procedura di cui all'articolo 4, commi 4 e seguenti, legge 27 dicembre 1956, n. 1423».

7.500

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)», nel comma 2, sostituire le parole: «entro sette giorni», con le altre: «entro quindici giorni».

7.74

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)», nel comma 2, sostituire la parola: «sette», con l'altra: «cinque».

7.4

BEDONI

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)», nel comma 2, dopo le parole: «procedura penale», inserire le seguenti: «escluso il comma 7».

7.75

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)», sopprimere il comma 3.

7.77

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)», nel comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È abrogato l'articolo 25, legge 22 maggio 1975, n. 152».

7.76

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)», nel comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È abrogato l'articolo 25, legge 22 maggio 1975, n. 152».

7.172

SCOPELLITI

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis (Espulsione come misura di prevenzione)», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Lo straniero è trattenuto sino alla segnalazione al pubblico ministero. Il Pretore può inoltre disporre il soggiorno dello straniero presso la più vicina struttura avente idonee caratteristiche di sicurezza. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure predette lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni e si applicano, anche in deroga a quanto disposto dal libro IV del codice di procedura penale, le misure di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale».

7.5

BEDONI

Sopprimere il comma 1.

7.558

DIANA

Al comma 3, sopprimere il capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte)».

7.57

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MARINELLI, PACE

Al comma 3, capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte)», sopprimere il comma 1».

7.150

GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI, DE NOTARIS,
MANCONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte)», al comma 1, sopprimere le parole: «arrestati in flagranza o».

7.78

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte)» sopprimere le parole «o su richiesta dello stesso pubblico ministero».

7.559

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte)», al comma 1, dopo le parole: «inderogabili esigenze processuali», aggiungere le seguenti: «ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o epidemie».

7.170

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte)», al comma 1, sopprimere le parole: «arrestati in flagranza e».

7.79

GALLO, MANCONI, SERRI, ROSSI, DE NOTARIS, PIERONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte)», al comma 1, sopprimere le parole: «arrestati in flagranza e».

7.171

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte)», al comma 2, dopo le parole: «maggior pena», aggiungere le altre: «non sia inferiore a sei mesi a».

7.80

GALLO, MANCONI, PIERONI, SERRI, DE NOTARIS, ROSSI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte)», al comma 3, dopo le parole: «pubblico ministero», aggiungere le seguenti: «sentita la parte lesa, ove sia costituita in giudizio».

7.151

GUBBINI, MANIERI, SELLITTI, BALDELLI, BARRA, FARDIN, MARINI, MODOLO, VOZZI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte)», al comma 3, sopprimere le parole: «o su richiesta dello stesso pubblico ministero».

7.81

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte)», al comma 3, sopprimere le parole: «o su richiesta dello stesso pubblico ministero».

7.82

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte)», al comma 3, sopprimere le parole: «o su richiesta dello stesso pubblico ministero».

7.83

SERRI, GALLO, MANCONI, PIERONI, DE NOTARIS, ROSSI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte)», al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa sino alla decisione del ricorso per Cassazione».

7.84

SERRI, GALLO, MANCONI, PIERONI, DE NOTARIS, ROSSI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte)», al comma 4, prima dell'ultimo periodo inserire il seguente: «Qualora sia effettivamente proposto ricorso in Cassazione, il provvedimento di espulsione resta sospeso fino alla decisione sul ricorso».

7.560

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte)», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La proposizione del ricorso per cassazione sospende l'esecuzione dell'ordinanza di cui al precedente comma».

7.85

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte)», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello stato e in caso di mancata esecuzione dell'espulsione.

4-ter. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma 1 è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

7.25

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, sopprimere il capoverso «Art. 7-quater (Espulsione per motivi di sicurezza)».

7.86

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quater (Espulsione per motivi di sicurezza)» al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministro dell'Interno», con le seguenti: «Il Prefetto», e sostituire le parole: «al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri», con le seguenti: «al Ministro dell'Interno».

7.58

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MARINELLI, PACE

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quater (Espulsione per motivi di sicurezza)», al comma 1, sostituire la parola: «immediata», con la seguente: «preventiva».

7.87

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quater (Espulsione per motivi di sicurezza)», al comma 1, sostituire la parola: «immediata», con la seguente: «preventiva».

7.202

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quater (Espulsione per motivi di sicurezza)» dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In caso di arresto in flagranza di reato o di ordinanza di custodia cautelare per i delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, agli articoli 71 e 73, sempre che non ricorrano le aggravanti dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, agli articoli 625, 628 e 629 del codice penale, può essere disposta la misure cautelare dell'immediata espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

1-ter. L'espulsione è disposta, previo accertamento che, per le modalità del fatto o per la personalità dello straniero, sussista il pericolo che lo stesso commetta nuovi reati della stessa indole, dal giudice che ha pronunciato l'ordinanza di convalida dell'arresto a norma dell'articolo 391, comma 4, del codice di procedura penale, ovvero dal giudice che ha emesso ordinanza di custodia cautelare se nei confronti della stessa non sono stati proposti mezzi di impugnazione, ovvero dal Tribunale del riesame che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare a norma dell'articolo 309, comma 9, del codice di procedura penale.

1-quater. Contro l'ordinanza di espulsione è ammesso entro cinque giorni ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

1-quinquies. L'espulsione sospende il procedimento penale e l'esecuzione della custodia cautelare. Se entro cinque anni dalla pronuncia dell'ordinanza di espulsione lo straniero non fa rientro in Italia, il reato è estinto.

1-sexies. Se entro tre mesi dall'esecuzione dell'espulsione, lo straniero presenta dichiarazione di rinuncia alla sospensione del procedimento penale e chiede di essere autorizzato a rientrare in Italia per esservi sottoposto, il giudice che aveva emesso l'ordinanza di espulsione pronuncia ordinanza di revoca della sospensione del procedimento penale e dispone il ripristino dello stato di arresto o di custodia cautelare, ovvero il trattenimento in struttura avente idonee caratteristiche di sicurezza. I termini della custodia cautelare rimangono sospesi nel periodo tra la pronuncia dell'ordinanza di espulsione e la revoca della stessa.»

7.6

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quater (Espulsione per motivi di sicurezza)» dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Contro il provvedimento di espulsione di cui al presente articolo può essere presentato ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal cittadino straniero interessato entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento».

7.88

MANCONI, GALLO, SERRI, DE NOTARIS, PIERONI, ROSSI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quater (Espulsione per motivi di sicurezza)» dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Contro il provvedimento di espulsione di cui al presente articolo può essere presentato ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal cittadino straniero interessato entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento».

7.561

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quater (Espulsione per motivi di sicurezza)» dopo il comma 1, inserire in fine, il seguente comma:

«1-bis. Avverso il provvedimento di espulsione può essere presentato ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo re-

gionale competente per territorio nei termini e secondo le procedure di cui al seguente articolo 7-quinquies».

7.89

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quater (Espulsione per motivi di sicurezza)» dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Avverso il provvedimento di espulsione può essere presentato ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio nei termini di uci all'articolo 7-quinquies comma 5».

7.203

SCOPELLITI

Al comma 3, sostituire il capoverso «7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)» con il seguente:

«Art. 7-quinquies. - (Irregolare condizione nel territorio dello Stato) -

1. Lo straniero che si trovi nel territorio dello Stato in condizione di irregolare deve essere espulso.

2. Si considera in condizione di irregolare lo straniero che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso o per il soggiorno; che soggiorna nel territorio dello Stato con il permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo, di proroga o di conversione di detto documento; che soggiorna nel territorio dello Stato senza aver presentato entro otto giorni dall'ingresso regolare domanda per il rilascio del permesso di soggiorno ove prescritto.

3. L'espulsione è disposta con provvedimento del Prefetto scritto e motivato e viene eseguita mediante accompagnamento alla frontiera effettuato dalle forze dell'ordine: Il provvedimento del Prefetto è immediatamente esecutivo.

4. Contro il provvedimento di espulsione, può essere presentato ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

5. Il Tribunale amministrativo regionale decide entro dieci giorni dal deposito del ricorso.

6. Nel corso del procedimento di adozione del provvedimento di cui al comma 3 e nel corso del giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale, la polizia giudiziaria o il Prefetto possono richiedere al Tribunale competente, senza altra formalità, che venga disposto il soggiorno dello straniero presso la più vicina struttura avente idonee caratteristiche di sicurezza. Lo straniero può scegliere l'immediata esecuzione del provvedimento di espulsione. Qualora lo straniero si sottragga alla misura di cui al presente comma, è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni e si applicano, anche in deroga a quanto disposto dal libro IV codice di procedura penale, le misure di cui all'articolo 285 codice di procedura penale.

7. Ove il ricorso contro il provvedimento di espulsione venga respinto, il provvedimento è immediatamente eseguito con accompagnamento alla frontiera ad opera delle forze dell'ordine.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano al provvedimento del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 7-*quater*».

E conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, le parole: «è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «e il comma 4 sono soppressi».

7.153

BRIGANDI

Al comma 3, sostituire il capoverso 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)» con il seguente:

1. Lo straniero che si trova nel territorio dello Stato in condizione irregolare deve essere espulso.

2. Si considera essere in condizione irregolare lo straniero che sia privo dei documenti di identificazione, che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso; che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno, ove prescritta.

3. L'espulsione, disposta con provvedimento motivato del prefetto, è eseguita mediante accompagnamento alla frontiera.

4. Contro il provvedimento di espulsione può essere presentato ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il ricorso è depositato entro tre giorni dalla notificazione del provvedimento presso le ambasciate, i consolati e le rappresentanze diplomatiche all'estero. Il Tribunale decide entro 10 giorni dal deposito del ricorso, ed in mancanza di decisione nel termine il ricorso si intende respinto».

7.90

Boso

Al comma 3, sostituire il capoverso 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)» con il seguente:

«Art. 7-quinquies. -(Irregolare condizione nel territorio dello Stato). -

1. Lo straniero che si trova nel territorio dello Stato in condizione irregolare è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Si considera essere in condizione irregolare lo straniero che sia privo dei documenti di identificazione, che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso; che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento; o che soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno, ove prescritta.»

7.19

Boso

Al comma 3, sostituire il capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)» con il seguente:

«Art. 7-quinquies. - (Irregolare condizione nel territorio dello Stato). -

1. Lo straniero che si trova nel territorio in condizione irregolare deve essere espulso.

2. Si considera essere in condizione irregolare lo straniero che sia privo dei documenti di identificazione, che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso; che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento; o che soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno, ove prescritta».

7.21

Boso

Al comma 3, sostituire il capoverso «Art. 7-quinquies (Irregolare condizione nel territorio dello Stato)» con il seguente:

«Art. 7-quinquies. - (Irregolare condizione nel territorio dello Stato). -

1. Lo straniero che si trova nel territorio dello Stato in condizione irregolare deve essere espulso.

2. Si considera essere in condizione irregolare lo straniero che sia privo dei documenti di identificazione, che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso; che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento; o che soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno, ove prescritta.

3. L'espulsione, disposta con provvedimento motivato del prefetto, è eseguita mediante accompagnamento alla frontiera.

4. Contro il provvedimento di espulsione può essere presentato ricorso avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio, entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il ricorso è depositato entro tre giorni dalla notificazione del provvedimento presso le ambasciate, i consolati e le rappresentanze diplomatiche all'estero. Il tribunale decide entro 10 giorni dal deposito del ricorso, ed in mancanza di decisione nel termine il ricorso si intende respinto».

7.22

Boso

«Art. 7-quinquies. (Irregolare condizione nel territorio dello Stato). -

1. Lo straniero che si trova nel territorio in condizione irregolare deve essere espulso.

2. Si considera essere in condizione irregolare lo straniero che sia privo dei documenti di identificazione, che ha fatto ingresso eludendo i

controlli di frontiera, che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso; che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento; o che soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno, ove prescritta.

3. L'espulsione, disposta con provvedimento motivato del prefetto, è eseguita mediante accompagnamento alla frontiera.

4. Contro il provvedimento di espulsione può essere presentato ricorso avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio, entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il ricorso è depositato entro tre giorni dalla notificazione del provvedimento presso le ambasciate, i consolati e le rappresentanze diplomatiche all'estero. Il tribunale decide entro 10 giorni dal deposito del ricorso, ed in mancanza di decisione nel termine il ricorso si intende respinto.

7.35

BEDONI, BOSO

Al comma 3, sostituire il capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)» con il seguente:

«Art. 7-quinquies. - (Provvedimento amministrativo di espulsione). -

1. Lo straniero che si trova nel territorio in condizione irregolare deve essere espulso.

2. Si considera in condizione di irregolare lo straniero che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso o per il soggiorno; che soggiorna nel territorio dello Stato con il permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo, di proroga o di conversione di detto documento; che soggiorna nel territorio dello Stato senza aver presentato entro otto giorni dall'ingresso regolare domanda per il rilascio del permesso di soggiorno, ove prescritto.

3. L'espulsione è disposta con provvedimento del Prefetto scritto e motivato e viene eseguita mediante accompagnamento alla frontiera effettuato dalle forze dell'ordine. Il provvedimento del prefetto è immediatamente esecutivo.

4. Contro il provvedimento di espulsione, può essere presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

5. Il Tribunale Amministrativo Regionale decide entro dieci giorni dal deposito del ricorso.

6. Nel corso del procedimento di adozione del provvedimento di cui al comma 3 e nel corso del giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, la polizia giudiziaria o il Prefetto possono richiedere al Tribunale competente, senza altra formalità, che venga disposto il soggiorno dello straniero presso la più vicina struttura avente idonee caratteristiche di sicurezza. Qualora lo straniero si sottragga alla misura di cui al presente comma, è arrestato e punito con la reclusione fino a due

anni e si applicano, anche in deroga a quanto disposto dallibro IV codice di procedura penale, le misure di cui all'articolo 285 codice di procedura penale.

7. Ove il ricorso contro il provvedimento di espulsione venga respinto, il provvedimento è immediatamente eseguito con accompagnamento alla frontiera ad opera delle forze dell'ordine.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano al provvedimento del Ministro dell'interno dicui all'articolo 7-*quater*».

E conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «è soppresso» dalle seguenti: «e il comma 4 sono soppressi».

7.38

BEDONI

Al comma 3, sostituire il capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)» con il seguente:

«Art. 7-quinquies. - (Provvedimento amministrativo di espulsione). -

1. Lo straniero che si trova nel territorio in condizione irregolare deve essere espulso.

2. Si considera essere in condizione irregolare lo straniero che sia privo dei documenti di identificazione, che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso; che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento; o che soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno, ove prescritta.

3. L'espulsione, disposta con provvedimento motivato del prefetto, è eseguita mediante accompagnamento alla frontiera.

4. Contro il provvedimento di espulsione può essere presentato ricorso avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio, entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il ricorso è depositato entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento presso le ambasciate, i consolati e le rappresentanze diplomatiche all'estero. Il tribunale decide sull'istanza di sospensione entro 10 giorni dal deposito del ricorso».

7.36

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Si considera essere in condizione irregolare lo straniero che sia privo dei documenti di identificazione, che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso; che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento; o che soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno, ove prescritta».

7.23

Boso

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Si considera essere in condizione irregolare lo straniero che sia privo dei documenti di identificazione, che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso; che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento; o che soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno, ove prescritta».

7.37

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», al comma 2 sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

7.92

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», al comma 2 sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

7.205

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», al comma 2 sostituire la parola: «otto» con la seguente: «quindici».

7.93

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», al comma 2 sostituire le parole: «all'ingresso regolare» con le seguenti: «alla scadenza del visto».

7.94

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», al comma 2 sostituire le parole: «all'ingresso regolare» con le seguenti: «alla scadenza del visto».

7.207

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», al comma 2 inserire, in fine, il seguente periodo: «il decorso del termine è interrotto da gravi e comprovati motivi di salute».

7.95

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», al comma 2 inserire il seguente periodo: «Il decorso del termine è interrotto da gravi e comprovati motivi di salute».

7.208

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», sopprimere il comma 3.

7.14

SPERONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», al comma 4, sopprimere le parole: «consiste nell'intimazione allo straniero di lasciare entro dieci giorni il territorio dello Stato».

7.551

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

«4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, il ricorso amministrativo sospende l'esecutività dei provvedimenti di cui al comma 4, sino alla pronuncia del tribunale amministrativo regionale che li rende immediatamente esecutivi nei termini fissati dal precedente comma 6. Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero già espulso e rientrato nel territorio dello Stato è immediatamente esecutivo.

5. Nel caso di cittadini stranieri privi di documenti di riconoscimento o per i quali risulti difficile accertare l'identità anagrafica, l'autorità di pubblica sicurezza adotta, con le stesse modalità, le misure preventive previste dal comma 5 sino all'accertamento dell'identità e dell'esecuzione del provvedimento di espulsione.

6. Il ricorso con istanza di sospensione avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio non è ammesso in presenza dei provvedimenti di cui all'articolo 7-*quater*.

7. L'espulsione consiste nell'allontanamento dal territorio dello Stato e nel divieto di rientrarvi prima di sette anni, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento che la dispone.

8. Lo straniero espulso e rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando viò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità che ha deciso l'espulsione ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita e la sua libertà, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali o sociali. In nessun caso è consentita l'espulsione o il respingimento alla frontiera dello straniero verso lo Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per i motivi sopraindicati. L'espulsione verso lo Stato può essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen e della relativa Convenzione di applicazione.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso «Art. 7-sexies».

7.550

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, LISI, SCALONE,
MARINELLI, PACE

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'espulsione, disposta con provvedimento motivato del prefetto, consiste nell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato e nel divieto di rientrarvi prima di sette anni, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento che la dispone».

7.13

SPERONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», nel comma 4, sostituire la parola: «dieci», con l'altra: «cinque».

7.7

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», nel comma 4, sostituire le parole: «dieci giorni», con le parole: «quattordici giorni»; nel comma 5, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

7.143

GALLO, SERRI, MANCONI, PIERONI, ROSSI, DE
NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», nel comma 4, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «quindici».

7.96

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», nel comma 4, sostituire le parole: «entro dieci giorni», con le seguenti: «entro quindici giorni».

7.209

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», nel comma 5, sostituire la parola: «sette», con l'altra: «cinque» e le parole da: «Il ricorso è depositato», fino alla fine con le seguenti: «Il tribunale decide entro dieci giorni sull'istanza di sospensione e, contemporaneamente, sul merito del ricorso con giurisdizione estesa al merito. I termini sono ridotti di conseguenza».

7.8

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», nel comma 5, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «trenta».

7.97

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», nel comma 5, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

Conseguentemente sostituire le parole: «competente per territorio» con le seguenti: «del luogo del domicilio eletto dal cittadino straniero interessato».

7.562

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», nel comma 5, sostituire le parole: «entro sette giorni», con le seguenti: «entro trenta giorni».

7.210

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», nel comma 5, sostituire le parole: «entro sette giorni» con le seguenti: «entro quindici giorni».

7.98

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», nel comma 5, sopprimere il periodo: «In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino alla decisione sull'istanza di sospensione».

7.15

SPERONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», nel comma 5, sopprimere il periodo: «In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino alla decisione sull'istanza di sospensione».

7.552

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», nel comma 5, dopo la parola: «decisione», inserire la seguente: «definitiva».

7.99

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», nel comma 5, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «quindici».

7.100

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», nel comma 5, sostituire le parole: «entro tre giorni», con l'altra: «entro sette giorni».

7.101

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», nel comma 5, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «quindici».

7.102

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», nel comma 6, sopprimere le parole: «Se l'istanza di sospensione è respinta, in via definitiva».

7.16

SPERONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», nel comma 6, sopprimere le parole: «Se l'istanza di sospensione è respinta, in via definitiva»,.

7.553

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», sopprimere il comma 7.

7.103

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (provvedimento amministrativo di espulsione)», il comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. Avverso il provvedimento del Ministro dell'interno di cui al precedente articolo 7-quater sono esperibili gli ordinari ricorsi giurisdizionali disciplinati dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dalle norme relative alle procedure avanti al Consiglio di Stato, nonchè il ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971».

7.104

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause ed ai procedimenti di carattere amministrativo, compreso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, relativi al procedimento e al provvedimento di espulsione dello straniero, nonchè ad ogni altro provvedimento o procedimento relativo alla concessione, alla revoca, al diniego o alle modalità del permesso di soggiorno e relativo ai procedimenti e provvedimenti riguardanti il divieto di soggiorno, nonchè i provvedimenti relativi alla posizione dei rifugiati di cui all'articolo 1, legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura».

7.105

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-quinquies (Provvedimento amministrativo di espulsione)», sostituire la rubrica: «Provvedimento amministrativo di espulsione» con: «Norme generali sull'espulsione».

7.59

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MARINELLI, LISI, PACE

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 1, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «tre».

7.106

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 1, sostituire le parole: «prima di sette anni» con le seguenti parole: «per un periodo massimo di quattro anni».

7.211

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 1, sostituire le parole: «sette anni» con le parole: «cinque anni».

7.144

SERRI, MANCONI, GALLO, PIERONI, DE NOTARIS, ROSSI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 1, sostituire le parole: «sette anni» con le parole: «cinque anni».

7.563

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Salvo che vi ostino gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, lo straniero espulso può rientrare nel territorio dello Stato, prima della scadenza del termine di cui sopra, per attuare, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, il ricongiungimento con familiare o familiari regolarmente soggiornante in Italia».

7.145

SERRI, MANCONI, GALLO, PIERONI, DE NOTARIS, ROSSI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Salvo che vi ostino gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, lo straniero espulso, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, può rientrare nel territorio dello Stato per attuare, secondo le disposizioni di legge, il ricongiungimento con familiare soggiornante in Italia».

7.564

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È abrogato l'articolo 151 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

7.107

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È abrogato l'articolo 151 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

7.212

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al comma 2-bis, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, se apolide, allo Stato di residenza abituale, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen e della relativa Convenzione di applicazione.

In nessun caso è consentita l'espulsione o il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato in cui possa essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per uno dei motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato o per qualunque altro motivo relativo a situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di violazione sistematica dei diritti fondamentali della persona umana, di altri gravi e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico, di carestia, di epidemia. Qualora non sia possibile procedere all'allontanamento dello straniero per uno dei motivi sopra indicati, il provvedimento assunto a suo carico è sospeso per consentire la presentazione della domanda di asilo.

Il Questore rilascia allo straniero un permesso temporaneo per richiesta di asilo, valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento, istaurazione di rapporti di lavoro, iscrizione a corsi di studio o di formazione, svolgimento di attività di lavoro autonomo. In caso di riconoscimento del diritto di asilo anche umanitario, il provvedimento di espulsione o di respingimento è revocato. Il provvedimento è altresì revocato, quando, in caso di rifiuto del riconoscimento del diritto d'asilo, non sia comunque possibile eseguire entro trenta giorni l'espulsione o il respingimento dello straniero verso uno Stato nel quale la sua vita o la sua libertà personale non siano messi in pericolo. In questo caso il questore rilascia, su richiesta dell'interessato, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia».

7.180

GALLO, SERRI, MANCONI, PIERONI, ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al comma 2-bis, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, se apolide, allo Stato di residenza abituale, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen e della relativa Convenzione di applicazione.

In nessun caso è consentita l'espulsione o il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato in cui possa essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per uno dei motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato o per qualunque altro motivo relativo a situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di violazione sistematica dei diritti fondamentali della persona umana, di altri gravi e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico, di carestia, di epidemia. Qualora non sia possibile procedere all'allontanamento dello straniero per uno dei motivi sopra indicati, il provvedimento assunto a suo carico è sospeso per consentire la presentazione della domanda di asilo.

Il Questore rilascia allo straniero un permesso temporaneo per richiesta di asilo, valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento, istaurazione di rapporti di lavoro, iscrizione a corsi di studio o di formazione, svolgimento di attività di lavoro autonomo. In caso di riconoscimento del diritto di asilo anche umanitario, il provvedimento di espulsione o di respingimento è revocato. Il provvedimento è altresì revocato, quando, in caso di rifiuto del riconoscimento del diritto d'asilo, non sia comunque possibile eseguire entro trenta giorni l'espulsione o il respingimento dello straniero verso uno Stato nel quale la sua vita o la sua libertà personale non siano messi in pericolo. In questo caso il questore rilascia, su richiesta dell'interessato, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia».

7.565

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 2 sopprimere le parole: «a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità che ha deciso l'espulsione ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora».

7.213

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 2 dopo le parole: «verso uno Stato ove», aggiungere le seguenti: «sia in corso un conflitto, o».

7.108

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 2 dopo le parole: «verso uno Stato ove», aggiungere le seguenti: «sia in corso un conflitto, o».

7.214

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 2, aggiungere alla fine del secondo periodo, dopo l'espressione: «per i motivi sopra indicati», le seguenti parole: «nonchè verso gli Stati che si trovino in stato di guerra».

7.178

PIERONI, GALLO, MANCONI, SERRI, ROSSI, DE
NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Deve essere altresì esclusa verso il Paese in cui, per i reati per cui è stato condannato nei casi previsti nei precedenti articoli 7 e 7-ter, sia prevista la pena di morte o altro provvedimento contrario ai principi espressi dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo».

7.109

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Deve essere altresì esclusa verso il Paese in cui, per i reati per cui è stato condannato nei casi previsti nei precedenti articoli 7 e 7-ter, sia prevista la pena di morte o altro provvedimento contrario ai principi espressi dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo».

7.215

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di espulsione non possa essere eseguita per i motivi di cui sopra, allo straniero viene concesso permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile».

7.179

SERRI, MANCONI, GALLO, PIERONI, DE NOTARIS, ROSSI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di espulsione non possa essere eseguita per i motivi di cui sopra, e per quelli di cui al comma 9, allo straniero viene concesso permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno».

7.110

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sopprimere il comma 3.

7.64

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-
RINELLI, LISI, PACE

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo straniero che essendo stato espulso, si sottrae all'esecuzione del provvedimento ovvero fa rientro nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Non si applica la pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale e la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 671 del medesimo codice».

7.226

Boso

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il questore può disporre, per comprovate ragioni, l'accompagnamento dello straniero alla frontiera per l'esecuzione del provvedimento di espulsione».

7.200

GUBBINI, MANIERI, SELLITTI, BALDELLI,
BARRA, FARDIN, MARINI, MODOLO, VOZZI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 7-quinquies».

7.60

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-
RINELLI, LISI, PACE

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 4, sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7-quinquies».

7.216

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 4, sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7-quinquies».

7.17

SPERONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 7-quinquies».

7.554

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)» dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4.-bis. Nei confronti dello straniero colpito da provvedimento di espulsione è effettuato rilievo fotodattiloscopico da parte delle forze di polizia. I rilievi sono inviati all'archivio fotodattiloscopico del servizio anagrafico centrale degli stranieri istituito presso il Ministero dell'Interno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

7.24

BEDONI, BOSO

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)» dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Nei confronti dello straniero colpito da provvedimento di espulsione è effettuato rilievo fotodattiloscopico da parte delle forze di polizia. I rilievi sono inviati all'archivio fotodattiloscopico del servizio anagrafico centrale degli stranieri. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvede all'informatizzazione dell'archivio istituito presso il Ministero dell'Interno».

7.224

FABRIS Giovanni

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)» dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Lo straniero che essendo stato espulso si sottrae all'esecuzione del provvedimento ovvero fa rientro nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni non si applica la pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 44 e seguenti del codice di procedura penale e la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 671 del medesimo codice».

7.225

FABRIS Giovanni

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente al successivo comma 7, sopprimere le parole: «a norma del comma 6».

7.65

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MARINELLI, LISI, PACE

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sopprimere il comma 5.

7.112

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 5, sopprimere le parole: «nei casi di cui agli articoli 7 e 7-bis».

7.113

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 5, sopprimere le parole: «nei casi di cui agli articoli 7 e 7-bis».

7.185

SERRI, MANCONI, GALLO, PIERONI, DE NOTARIS, ROSSI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 5, sostituire la parola: «nazionalità» con: «cittadinanza».

7.114

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 5, sostituire le parole: «ovvero nei casi in cui vi sia il pericolo» con le parole: «e vi sia concreto pericolo».

7.217

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 5, aggiungere dopo le parole: «si sottragga all'esecuzione del provvedimento» le seguenti parole: «anche per effetto del tempo occorrente per la decisione del ricorso per Cassazione».

1.186

SERRI, MANCONI, GALLO, PIERONI, DE NOTARIS, ROSSI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, sostituire le parole da: «l'autorità giudiziaria», fino alla fine, con le seguenti: «la polizia giudiziaria o il Questore possono ri-

chiedere al tribunale, senza altra formalità, che venga disposto il soggiorno dello straniero presso la più vicina struttura avente idonee caratteristiche di sicurezza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

7.9

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, dopo le parole: «non oltre trenta giorni», aggiungere le seguenti parole: «prescrivendo, se ne ravvisa la necessità, le misure previste dall'articolo 283, comma 4, codice di procedura penale».

7.115

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, dopo le parole: «non oltre trenta giorni», aggiungere le seguenti parole: «prescrivendo, se ne ravvisa la necessità, le misure previste dall'articolo 283, comma 4, codice di procedura penale».

7.218

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, sostituire le parole: «Con il medesimo provvedimento» con le seguenti parole: «Quando lo straniero, su richiesta dell'autorità giudiziaria, non dichiara il luogo in cui intende fissare la propria dimora, con il medesimo provvedimento».

7.219

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, premettere alle parole: «con il medesimo provvedimento» le seguenti parole: «Quando lo straniero, su richiesta dell'autorità giudiziaria, non dichiara il luogo in cui intende fissare la propria dimora».

7.116

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, sostituire le parole: «non allontanarsi dall'edificio» con le seguenti: «dimorare nell'edificio».

7.117

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, sostituire le parole: «non allontanarsi dall'edificio» con le seguenti: «dimorare nell'edificio».

7.220

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, sopprimere le parole: «e scelti tra quelli individuati con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro del Tesoro e con gli altri Ministri interessati, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

conseguentemente, nel successivo comma 6 sopprimere le parole: «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 5».

7.199GUBBINI, MANIERI, SELLITTI, BALDELLI,
BARRA, FARDIN, MARINI, MODOLO, VOZZI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, sostituire le parole da: «sei mesi» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 19 luglio 1996».

7.118

CAPUTO, SILIQUINI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6.-bis. Nei confronti dello straniero colpito da provvedimento definitivo di espulsione è effettuato rilievo fotodattiloscopico da parte delle forze di polizia. I rilievi sono inviati all'archivio fotodattiloscopico del servizio anagrafico centrale istituito presso il Ministero dell'Interno entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

7.31

BEDONI, BOSO

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6.-bis. Nei confronti dello straniero colpito da provvedimento definitivo di espulsione è effettuato rilievo fotodattiloscopico da parte delle forze di polizia. I rilievi sono inviati all'archivio fotodattiloscopico del servizio anagrafico centrale. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvede all'informatizzazione dell'archivio istituito presso il Ministero dell'interno».

7.223

FABRIS Giovanni

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sopprimere il comma 7.

7.120

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'inosservanza ingiustificata e reiterata delle misure previste dai precedenti commi 5 e 6 è sanzionata ai sensi dell'articolo 650, codice penale».

7.121

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'inosservanza ingiustificata e reiterata delle misure previste ai precedenti commi 5 e 6 è sanzionata ai sensi dell'articolo 650, codice penale».

7.221

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 7, sopprimere le parole: «o che viola le prescrizioni impostegli a norma del comma 6», sostituire le parole: «un anno», con le seguenti: «due anni».

7.10

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, in caso di necessità, può disporre anche di vettori militari».

7.11

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Salvo il caso di cui all'articolo 7-quater, non possono essere sottoposti a espulsione:

a) gli stranieri minori di anni sedici, disgiuntamente dai genitori, o dall'affidatario;

b) gli stranieri in possesso di valido titolo di soggiorno rilasciato in data non anteriore a cinque anni;

c) l'esecuzione rimane sospesa per le donne in stato di gravidanza oltre al terzo mese e nei quindici giorni successivi al parto.».

7.45

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9 sopprimere le parole: «salvo che nel caso di cui all'articolo 7-quater».

7.122

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli stranieri minori di anni sedici, disgiuntamente dai genitori o dagli esercenti la potestà dei genitori».

7.123

BEDONI, BOSO

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 9, lettera a), sopprimere le parole: «di anni sedici».

7.222

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 9, lettera a), sostituire la parola: «sedici» con la seguente: «diciotto».

7.124

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 9, lettera a), dopo le parole: «anni sedici» inserire le seguenti: «e i genitori con loro conviventi».

7.125

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 9, lettera a), sostituire le parole: «anni sedici» con le seguenti: «anni diciotto».

7.187

GALLO, MANCONI, SERRI, PIERONI, ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 9, lettera a), sostituire le parole: «anni sedici» con le seguenti: «anni diciotto».

7.566

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, lettera a), aggiungere in fine: «appartenenti ad un nucleo familiare regolarmente residente in Italia».

7.61DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MARINELLI, LISI, PACE

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, lettera b), aggiungere le parole: «ovvero comunque presenti, in modo continuativo, da almeno 10 anni».

7.188SERRI, GALLO, MANCONI, PIERONI, ROSSI, DE
NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci», e sopprimere la lettera c).

7.12

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «regolarmente residenti», con le seguenti: «regolarmente soggiornanti».

7.567

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, sopprimere la lettera c).

7.44

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, sopprimere la lettera c).

7.66DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MARINELLI, LISI, PACE

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) gli stranieri che risiedono stabilmente con uno dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile che siano di nazionalità italiana e che abbiano assunto l'impegno di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

7.33

BEDONI, BOSO

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, alla lettera c), sostituire le parole: «vivono con i parenti» con le seguenti: «vivono con coniuge o altri parenti».

7.251

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, alla lettera c), sostituire le parole: «parenti entro il quarto grado di anzionalità italiana» con le seguenti: «parenti entro il quarto grado, affini in linea retta e coniuge cittadini italiani».

7.128

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, alla lettera c), sostituire le parole: «di nazionalità italiana» con le seguenti: «italiani o stranieri, regolarmente residenti».

7.127

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, alla lettera c), sostituire le parole: «gli stranieri che siano coniugi o parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado di un cittadino italiano».

7.568

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) le donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese e nei quindici giorni successivi al parto».

7.34

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, alla lettera d), sostituire le parole: «terzo mese» con le altre: «sesto mese».

7.62

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MARINELLI, LISI, PACE

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, alla lettera d), dopo le parole: «oltre il terzo mese», aggiungere le seguenti: «o che abbiano partorito da non più di un anno».

7.189

GALLO, SERRI, MANCONI, PIERONI, DE NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, alla lettera d) sostituire le parole: «oltre il terzo mese», con le seguenti: «o che abbiano partorito da non più di un anno».

7.569

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o dopo il parto fino al compimento del terzo anno di età del bambino».

7.500

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, dopo lettera d), aggiungere in fine le seguenti lettere:

«e) lo straniero che possa dimostrare di aver dimorato in Italia da quando aveva meno di sette anni;

f) i richiedenti asilo, rifugiati e stranieri cui è stato concesso permesso di soggiorno per motivi umanitari;

g) ai soggetti di cui al presente comma è rilasciato un permesso di soggiorno.».

7.252

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, dopo lettera d), aggiungere in fine la seguente lettera:

«e) lo straniero che possa dimostrare di aver dimorato in Italia da quando aveva meno di sette anni».

7.129

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, dopo lettera d), aggiungere in fine la seguente lettera:

«e) Rifugiati beneficiari di asilo umanitario, richiedenti asilo sino alla decisione definitiva sulla domanda.».

7.130

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, dopo lettera d), aggiungere in fine la seguente lettera:

«e) i richiedenti asilo, rifugiati e stranieri cui è stato concesso permesso di soggiorno per motivi umanitari.».

7.131

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, dopo lettera d), aggiungere in fine la seguente lettera:

«e) gli stranieri che convivono con il coniuge regolarmente residente in Italia.».

1.190

GALLO, MANCONI, PIERONI, SERRI, ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, dopo lettera d), aggiungere in fine la seguente lettera:

«e) gli stranieri che convivono con figli minori di anni 18.».

1.191

SERRI, GALLO, MANCONI, PIERONI, ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Qualora gli stranieri di cui al presente comma siano privi di permesso di soggiorno, il questore rilascia loro, a richiesta, un permesso di soggiorno per il quale posseggano i requisiti o, in mancanza, un permesso di soggiorno per motivi umanitari, della durata di un anno rinnovabile, validamente utilizzabile per iscrizione nelle liste di collocamento, instaurazione di rapporti di lavoro, iscrizione a corsi di studio o di formazione, svolgimento di attività di lavoro autonomo, e convertibile in un altro permesso per il quale il titolare possieda i requisiti.».

1.192

GALLO, SERRI, MANCONI, PIERONI, ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Qualora gli stranieri di cui al presente comma siano privi di permesso di soggiorno, il questore rilascia loro, su richiesta, un permesso di soggiorno per il quale posseggano i requisiti o, in mancanza, un permesso di soggiorno per motivi umanitari, della durata di un anno rinnovabile, validamente utilizzabile per iscrizione nelle liste di collocamento, instaurazione di rapporti di lavoro, iscrizione a corsi di studio o di formazione, svolgimento di attività di lavoro autonomo, e convertibile in un altro permesso per il quale il titolare possieda i requisiti.».

7.570

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al presente comma è rilasciato il permesso di soggiorno».

7.132

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sopprimere il comma 10;

conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere infine il seguente:

«2-bis. Restano ferme le norme generali e speciali in materia di diritto d'asilo, anche umanitario».

7.133

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sopprimere il comma 10;

conseguentemente inserire il comma 10 all'articolo 14, dopo il comma 2.

7.571

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 11, sostituire le parole: «è autorizzato a rientrare» con le seguenti: «ha diritto di rientrare».

7.572

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 11, sostituire le parole: «al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza», con le seguenti: «al fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è consentita la sua presenza».

7.573

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», dopo il comma 11, dopo le parole: «o di prevenzione» inserire le seguenti: «e lo straniero espulso che abbia presentato ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione».

7.43

BEDONI

Al comma 3 sopprimere il capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)».

7.134

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3 sostituire il capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)» con il seguente:

«Art. 7-septies. - (Reati di ingresso clandestino e di mancata esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, lo straniero non appartenente all'Unione europea che si introduce nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera, che si trattiene nel medesimo territorio sottraendosi all'esecuzione delle procedure di accompagnamento alla frontiera e di respingimento o dei provvedimenti di espulsione ovvero in violazione dei provvedimenti di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. La stessa pena si applica nei confronti dello straniero che, essendo stato espulso dal territorio dello Stato, vi fa rientro o vi si trattiene senza autorizzazione.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, lo straniero che, a richiesta dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento equipollente ovvero il documento di identificazione provvisorio di cui all'articolo 7, comma 11, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila.

3. Nel caso previsto dal comma 1 è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone, anche in deroga alle disposizioni dei capi I e II del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, l'applicazione della custodia cautelare in carcere ovvero della custodia in luogo appositamente attrezzato e vigilato, per un tempo non superiore a trenta giorni.

4. L'esecuzione dell'espulsione o dell'allontanamento dal territorio dello Stato sospende i termini della custodia cautelare, il processo e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero nel territorio dello Stato. Il delitto è estinto qualora lo straniero non faccia rientro nel territorio dello Stato nei successivi sette anni».

7.201

DE CORATO, CAPUTO, CONTESTABILE, FIEROTTI, LISI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», comma 1, sostituire le parole: «non esibisce senza giustificato motivo», con le seguenti: «rifiuta di esibire».

7.135

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», comma 1, sostituire le parole: «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 800.000» con il seguente: «a norma dell'articolo 651 del codice penale».

7.193

SERRI, GALLO, PIERONI, MANCONI, DE NOTARIS, ROSSI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 1, dopo le parole: «documento di identificazione», aggiungere le seguenti: «è invitato a presentarsi entro quarantotto ore presso l'autorità di pubblica sicurezza. Nel caso di inosservanza».

7.136

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», comma 1, dopo le parole: «documento di identificazione» aggiungere le seguenti: «è invitato a presentarsi entro 48 ore presso l'autorità di pubblica sicurezza. Nel caso di inosservanza».

7.300

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo straniero che, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro docu-

mento di identificazione, l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che sia sottoposto a rilievi segnaletici ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nonchè di munirsi della carta di identità, ai sensi del comma secondo dell'articolo 4 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773».

7.42

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», sopprimere il comma 2.

7.137

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», sopprimere il comma 2.

7.301

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 2 sostituire le parole: «la pena è della reclusione fino a tre anni» con le seguenti: «la pena è aumentata».

7.194

GALLO, MANCONI, SERRI, PIERONI, ROSSI, DE
NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ogni qualvolta uno straniero incorra nella fattispecie di cui al precedente comma ovvero risulti essere, anche a seguito di accertamento sommario, nel territorio dello Stato in condizione irregolare, come definita dal comma 2 del presente articolo 7-quinques, si procede alla rilevazione delle sue impronte digitali».

7.138

SPERONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 3 sostituire le parole: «Il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea, che sopprime, distrugge od occulta il proprio documento di identificazione» con le altre: «Lo straniero che distrugge il passaporto equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione».

7.139

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 3 sostituire le parole: «Il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea, che sopprime, distrugge od occulta il proprio documento di identificazione» con le altre: «Lo straniero che distrugge il passaporto o documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione».

7.302

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 3 sostituire le parole: «degli articoli 477 e» con le seguenti: «dell'articolo».

7.140

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 3 sostituire le parole: «degli articoli 477 e» con le seguenti: «dell'articolo».

7.303

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo straniero che essendo stato espulso si sottrae all'esecuzione del provvedimento ovvero fa rientro nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Non si applica la pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale e la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 671 del medesimo codice».

7.41

BEDONI, BOSO

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 4 sopprimere le parole: «o vi si trattiene».

7.195

GALLO, SERRI, PIERONI, MANCONI, DE NOTARIS, ROSSI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 4 sostituire le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «con l'arresto fino a sei mesi».

7.196

GALLO, SERRI, PIERONI, MANCONI, ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

7.141

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

7.304

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Non è punibile il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea che, essendo presente sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi si trattenga sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, primo comma».

7.197GALLO, MANCONI, SERRI, PIERONI, ROSSI, DE
NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Non è punibile il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea che, essendo presente sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi si trattenga sino alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla stessa data».

7.574

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», sopprimere il comma 5.

7.250

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», sopprimere il comma 5.

7.142

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, dopo il capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», aggiungere il seguente:

«Art. 7-octies. - 1. Il trattamento riservato dalla legge 30 luglio 1990 n. 217 allo straniero e all'apolide residente nello Stato è assicurato al-

tresi allo straniero che comunque si trova nel territorio dello Stato in tutti i procedimenti disciplinati in questo articolo, compreso quello di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 5».

7.119

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, dopo il capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», aggiungere il seguente:

«Art. 7-octies. - 1. Il trattamento riservato dalla legge 30 luglio 1990 n. 217 allo straniero e all'apolide residente nel territorio dello Stato è assicurato altresì allo straniero ivi temporaneamente presente in tutti i procedimenti penali o amministrativi che lo riguardino, alle stesse condizioni previste per i cittadini, prescindendo dal requisito di residenza anagrafica.».

7.575

DIANA

Al comma 3, dopo il capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», aggiungere il seguente:

«Art. 7-octies. - (Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti). - 1. Il trattamento riservato dalla legge 30 luglio 1990 n. 217 allo straniero e all'apolide residente nello Stato è assicurato altresì allo straniero che comunque si trova nel territorio dello Stato in tutti i procedimenti disciplinati in questo articolo, compreso quello di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 5».

7.198

GALLO, MANCONI, SERRI, PIERONI, ROSSI, DE NOTARIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7. - 1. È vietato l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico. Chiunque è sorpreso nell'atto di praticare la prostituzione è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni. In caso di recidiva è punito con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque è sorpreso nell'atto di agevolarla è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni.

2. Non è punibile, ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 1), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi per esercitare la prostituzione, utilizzi una privata dimora, di cui abbia la legittima disponibilità, in comune con non più di due soggetti dediti alla stessa attività ed insieme a questi disponga di beni mobili, immobili e di servizi in comune.

3. Non costituisce reato di favoreggiamento ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, l'attività di qualsiasi forma prestata, senza fini di lucro, di reciproca assistenza fra soggetti che esercitano la prostituzione.».

7.0.1

SERENA

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 9 gennaio 1996, ore 14,30

Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Grafini e Giuseppe Perniola (Doc. IV-bis, n. 22).

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 68,
secondo comma, della Costituzione*

Comunicazioni del Presidente a seguito di affare assegnato ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento del Senato.

Verifica dei poteri

I. Comunicazioni del Presidente.

II. Comunicazioni del senatore Diana in materia di incompatibilità parlamentari.

III. Seguito dell'esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della regione Calabria.
 - Verifica delle elezioni della regione Piemonte.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

Martedì 9 gennaio 1996, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste (2396).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale (2397).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti (2399).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia (2402).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri (2403).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3 recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (2409).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2411).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (2412).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata (2413).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2414).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2415).

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti (2416).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa (2417).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex (2418).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile (2419).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (2349).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57), comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori (2280).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (2294).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (378).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato (947).
- PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (1040).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).

- BEDONI ed altri. - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato (1780).
- SILIQUINI ed altri. Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (1785).
- BAIOLETTI. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recanti disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari (1818).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (2030).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA e FIEROTTI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (2024).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati TREMAGLIA ed altri. - Modifiche agli articoli 48 e 56 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (2033) *(Approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (1019).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2053).

VII. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIEROTTI e LA LOGGIA. - Modifica dell'articolo 48 della Costituzione per garantire il voto dei cittadini italiani all'estero (2137).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZACCAGNA. - Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- DE NOTARIS. - Norme per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (2026).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIEROTTI ed altri. - Assemblea per la nuova Costituzione della Repubblica italiana (1245).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LORENZI e PREIONI. - Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione totale della Costituzione (1640).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GEI ed altri. - Elezione di una Assemblea costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica italiana (1798) *(Fatto proprio dal Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Assemblea per la revisione della Costituzione della Repubblica italiana (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Istituzione di una Assemblea Costituente (2028).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

II. Esame del disegno di legge:

- CAPUTO ed altri. - Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (1923).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- PIERONI ed altri. - Contributo dello Stato in favore dell'ente morale «S.O.S. - Il Telefono azzurro» (1878).

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per i disegni di legge:

- CONTESTABILE ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2018).
 - SERENA e PAINI. - Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la Pubblica Amministrazione (1865).
 - GARATTI ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2149).
-

ISTRUZIONE (7°)

Martedì 9 gennaio 1996, ore 16,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica (1810).
 - CASTELLANI ed altri. - Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali (1434).

e della petizione n. 168, ad essi attinente.

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province (2365).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia (2136) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali (1649).
- ZECCHINO ed altri. - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1613).

III. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facoltà degli atenei (2157-*quinquies*) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea il 14 novembre 1995 - dei commi 6 e 7 dell'articolo 9 del disegno di legge n. 2157*).
 - Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (2194) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonato ed altri; Napoli ed altri; Bracco ed altri*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali simili**

Martedì 9 gennaio 1996, ore 17,30

Seguito della discussione della relazione sul «Caso Mandalari».

Seguito della discussione della relazione sulla situazione della criminalità organizzata in Puglia.
